


COMUNE DI
SARCEDO (VI)

2008

PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Variante 2008

Adempimenti previsti dalla legge 26.10.1995, n. 447
e dalla legge regionale 10.05.1999 n. 21

Le variazioni, rispetto al testo approvato,
sono evidenziate in blu

IL PROGETTISTA:



Ufficio Tecnico Comunale

TECNICO COMUNALE
Moscon Geom. Simonetta

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO
COMUNALE:

Introduzione:

Prima di entrare nel merito della normativa ed illustrare il lavoro svolto, si ritiene utile, in via preliminare esprimere con questa nota i concetti e le problematiche della materia trattata.

Bisogna innanzitutto distinguere tra i termini suono e rumore, che nel senso comune vengono considerati, uno come “rumore gradevole”, e l’altro come “un suono fastidioso, non desiderato.”

Dal punto di vista fisico la definizione esatta di rumore non è possibile in quanto molti sono i fattori soggettivi che concorrono alla distinzione tra suono e rumore quali: sensazioni, condizioni psicologiche etc.

In sede scientifica il rumore è “un suono non caratterizzato da una frequenza determinata o da vibrazioni regolari”, quindi tutto fa “rumore”, anche la natura: gli agenti atmosferici, l’acqua, la flora, la fauna, ecc.

Nel rumore vi sono dunque diverse caratteristiche/qualifiche: non ricercato, non voluto, artificiale e, nello stesso tempo, irregolare, trasgressivo, ma anche indispensabile, utile, a volte, per distinguere, contrastare, completare. Tutto questo rende difficile stabilire per legge limiti assoluti o fissare standard minimi; inoltre l’inquinamento può dipendere non solo da rumori, ma anche da suoni, da quelli che per qualcuno sono suoni e per qualcun’altro rumori, suoni che provocano danni all’ambiente, suoni in tempi sbagliati e per questo la Legge si occupa di inquinamento acustico e non di rumore.

La crescita del numero dei veicoli a motore, del traffico aereo, dell’urbanizzazione, ecc..., e la consapevolezza che continuando così, senza alcun intervento, il clima acustico avrebbe continuato a deteriorarsi, ha contribuito a far avvertire l’esigenza di una legge, pur nella consapevolezza che l’inquinamento non potrà diminuire con il proibizionismo o con la repressione, ma con il controllo finalizzato alla prevenzione e al risanamento e con l’educazione, a partire da quella scolastica volta a favorire un processo di crescita culturale. L’adozione della logica di “riduzione del rumore” e l’individuazione di precise competenze dei soggetti pubblici per la realizzazione di una politica acustica sono le maggiori novità della legge quadro 447/95.

PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE

Introduzione al piano e normativa di riferimento

Per zonizzazione acustica comunale si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee appartenenti alle classi acustiche previste dal D.P.C.M. 01.03.1991.

Obiettivo del piano acustico, nello spirito della Legge quadro (n. 447/1995) e della Legge regionale (n. 10/1999) è quello di prevenire il deterioramento delle zone non inquinante e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione ed eventuale risanamento del territorio, ponendo valori limite alle sorgenti sonore nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 (Allegato 1).

Per tali motivi la zonizzazione acustica è essa stessa un atto di governo del territorio che disciplina e vincola le modalità di sviluppo sul territorio, rendendo quindi utile ed indispensabile collegare la zonizzazione acustica con l'attuale strumento di pianificazione del territorio che è il Piano Regolatore Generale.

La legge quadro n. 447/1995 (Allegato n. 2) affida alle regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di inquinamento acustico ed in particolare assegna loro il compito di provvedere a definire, con legge, i criteri con cui i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio .

La Regione Veneto con la Legge n. 10 del 10.05.1999 “ Norme in materia di inquinamento acustico” ha dettato le norme di tutela dall'inquinamento acustico sull'ambiente esterno e abitativo. (Allegato n. 3)

Prescrive che i Comuni provvedano a dotarsi di piano di classificazione acustica e dispone che la Giunta Regionale adotti, con proprio provvedimento, in attuazione alla L.S. 447/1995 le disposizioni per le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente, delle procedure e criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, le modalità per la predisposizione del piano di risanamento acustico, le modalità per la predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico e le modalità di controllo, i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico , di valori inferiori a quelli di cui all'art. 2 della legge medesima.

Ai sensi dell'art. 2 del comma 2° della sopraccitata legge, la Giunta Regionale deve procedere all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio, già indicate nella deliberazione di Giunta n. 4313 del 21.09.1993 “ Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01.03.1991” (Allegato n. 4).

Attualmente la Giunta Regionale non ha provveduto all'aggiornamento delle linee guida, per cui la classificazione per il nostro territorio viene predisposta seguendo le direttive della precedente deliberazione di Giunta Regionale.

**D.P.C.M. 01.03.1991 “ LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI
AMBIENTI ABITATIVI E NELL’AMBIENTE ESTERNO “.**

(Delibera di Giunta Regionale n. 4313 del 21.09.1993)

Il D.P.C.M. 1.03.1991- (richiamato nella D.G.R. 4313 del 21.09.1993) suddivide il territorio in 6 (sei) diverse classi che sono :

CLASSE I – AREE PERTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici etc..

CLASSE II – AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale , con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con presenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, compresenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le 6 (sei) classi sono quelli indicati nella tabella 2 del D.P.C.M. 01.03.1991.

La legge quadro n. 447/1995 conferma la suddivisione del territorio in 6 (sei) classi così come previsto dal D.P.C.M.- 1.03.1991 e definisce i limiti delle sorgenti sonore.

DEFINIZIONI:

1. **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
2. **Livello di rumore residuo (LR):** è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
3. **Livello differenziale dei rumore (LD):** è la differenza tra il rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): $LD=LA-LR$.
4. **Livello di emissione:** è il livello di rumore dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
5. **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
6. **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
7. **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico.

LIMITI DI RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI:

All'interno degli ambienti abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

Il livello differenziale di rumore è la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo). Il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori limite differenziali di immissione (art. 4 comma 1 del DPCM 14/11/97):

- 5 dB(A) per il periodo diurno (6.00-22.00);
- 3 dB(A) per il periodo notturno (22.00-6.00).

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma2 DPCM 14/11/97):

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

LIMITE DI RUMORE ESTERNO:

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e di qualità validi per l'ambiente esterno dipendono dalla classificazione acustica del territorio:

TABELLA 1 : Valori limite di emissione – Leq in dB(A)
(Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (6.00 – 22.00)	Periodo notturno (22.00 – 6.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III - AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	60	50
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

TABELLA 2 : Valori limite di immissione – Leq in dB(A)
(Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (6.00 – 22.00)	Periodo notturno (22.00 – 6.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III - AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	65	55
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

TABELLA 3 : Valori di attenzione – Leq in dB(A)
(Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti ad un'ora		Riferiti ai tempi di riferimento	
	Periodo diurno (6.00 – 22.00)		Periodo notturno (22.00 – 6.00)	
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	60	45	50	40
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	65	50	55	45
III - AREE DI TIPO MISTO	70	55	60	50
IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	75	60	65	55
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	80	65	70	60
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	80	75	70	70

TABELLA 4 : Valori di qualità – Leq in dB(A)
(Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (6.00 – 22.00)	Periodo notturno (22.00 – 6.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III - AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	62	52
V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO:

Suddivisione del territorio del Comune di Sarcedo

Il criterio adottato per la classificazione acustica del Comune di Sarcedo fa riferimento, come già detto, alle disposizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 4313/1993.

Si è cercato, nel rispetto di tali criteri e nel rispetto della zonizzazione del P.R.G. di non effettuare eccessive suddivisioni del territorio, e nel contempo di evitare la classificazione di vaste aree con caratteristiche non omogenee.

La legge quadro indica alcuni criteri di riferimento che a volte sono di difficile o di impossibile attuazione, come la raccomandazione di “evitare” l'accostamento di aree classificate con livelli di rumore superiore a 5dB.

Nel territorio di Sarcedo, condizioni di questo genere si sono verificate in alcune zone inserite in classe V (zone principalmente produttive: D1/-D2), che si vengono a trovare a confine con zone classificate in classe III (es. Zone agricole) che hanno una differenza di dB superiore a 5.

Per questi casi si sono inserite, delle fasce di transizione che altro non sono che delle zone (di dimensione pari a mt. 50.00) dove la rumorosità non può superare i livelli di rumore della classe superiore, e che in ogni caso non può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60dB(A) al perimetro delle abitazioni eventualmente esistenti.

Sono state inserite, a secondo della valutazione fatta sulle singole aree, o a cavallo delle due aree, o interamente nella classe nella superiore o interamente nella classe inferiore (le fasce sono evidenziate nella cartografia in scala 1:5000 con idoneo retino).

AREE RICOMPRESSE IN CLASSE I

(D.G.R. 4313/1993 punto 2):

E' stata inserita in classe I la seguente struttura :

- Ambito scolastico capoluogo”;

AREE RICOMPRESSE IN CLASSE II - CLASSE III - CLASSE IV

Aree urbane (D.G.R. 4313/1993 punto 4)

In conseguenza della densità di edificazione nei centri urbani, la classificazione in tali ambiti è più complessa.

Tale valutazione deve essere fatta, così come previsto dalla D.G.R 4313/1993 secondo i seguenti quattro parametri di valutazione:

1. la tipologia e l'intensità del traffico;
2. la densità della popolazione;
3. la densità di attività commerciali;
4. la densità di attività artigianali (intendendo come attività produttive anche le attività industriali).

A questi parametri vengono associati i seguenti punteggi:

parametri / punteggio	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico veicolare e ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza

Le aree con valore fino a **4** sono aree di **classe II**;

Le aree con valori ricompresi tra **5** e **8** sono aree di **classe III**;

le aree con valori superiori a **8** sono aree di **classe IV**.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALLE Z.T.O. DEL COMUNE DI SARCEDO
PER CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(prima valutazione)

Z.T.O.	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali e terziarie	Attività artigianali	Punteggio finale
A1	2	1	1	1	5
A2	2	1	1	1	5
A3	2	1	1	1	5
A4	2	1	1	1	5
A5	2	1	1	1	5
B1	2	1	1	1	5
B2	2	1	1	1	5
B3	2	1	1	1	5
B4	2	1	1	1	5
B6	2	1	1	1	5
B7	2	1	1	2	6
B8	2	1	1	1	5
B9	2	1	1	1	5
B10	2	1	1	1	5
B11	2	1	1	2	6
B12	2	1	1	2	6
B13	2	3	2	2	9
B14	3	3	2	2	10
B15	2	3	2	1	8
B16	2	3	2	2	9
B17	2	3	2	2	9

Z.T.O.	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali e terziarie	Attività artigianali	Punteggio finale
B18	3	3	2	2	9
B19	3	3	2	2	9
B20	3	3	2	2	9
B21	3	2	2	2	9
B22	3	1	1	1	9
B23	3	2	2	2	9
B24	3	2	2	2	9
B25	3	2	2	2	9
E' escluso il fabbricato adiacente alla zona D1/C, che, per le oggettive caratteristiche di collegamento con la vicina zona produttiva va inserito in categoria V					
B26	3	3	2	1	9
B27	2	1	1	1	5
B28	2	1	1	1	6
La parte di Z.T.O. situata nell'incrocio denominato "Cavallino" per caratteristiche deve essere inserita nella classe 4					
B29	3	3	2	1	9
B30	3	3	1	2	9
B31	3	2	2	2	9
B32	3	1	1	1	6
C1/1	3	1	1	1	6
C1/2	3	2	2	9	9
C1/3	2	1	1	2	6
C1/4	2	1	1	2	6
C1/5	2	1	1	1	5

Z.T.O.	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali/terziarie	Attività artigianali	Punteggio finale
P.E.C. 1 (lott.ne Marcante)	3	2	2	2	9
P.E.C. 2 (lott.ne caretta)	PRODUTTIVO				
P.E.C. 3 (lott.ne Villa Capra)	3	2	3	1	9
P.E.C. 4 (lott.ne Via Romana)	3	2	3	1	9
P.E.C. 5 (lott.ne Primavera)	3	2	3	1	9
P.E.C. 6 (lott.ne madonnetta)	3	2	3	1	9
P.E.C. 7 (lott.ne centro storico)	2	1	1	1	5
P.E.C. 8 (P.d.R. IMFRA)	3	2	3	1	9
P.E.C. 9 (lott.ne villa Suman)	2	1	1	1	5
P.E.C. 10 (lott.ne gasparona)	PRODUTTIVO				
P.E.C. 11 (P.d.R. cavallino)	3	3	2	1	9
P.E.C. 12 (lott.ne cavallino Nord)	1	1	2	1	5
P.E.C. 13 (lott.ne la Quercia)	3	2	2	2	9
P.E.C. 14 (Piano Produttivo)	PRODUTTIVO				

LEGENDA:

Le aree con valore fino a 4 sono aree di classe II;

Le aree con valori ricompresi tra **5 e 8** sono aree di **classe III**;

le aree con valori superiori a **8** sono aree di **classe IV**.

AREE RICOMPRESSE IN CLASSE V

Sono state inserite le aree che il P.R.G. indica come produttive (artigianali industriali) –Z.T.O. D1/C – D2 con la presenza di alcune abitazioni.

AREE RICOMPRESSE IN CLASSE VI

Sono le aree produttive dove non è prevista, e non c'è, presenza di abitazioni (ad esclusioni delle abitazione per custode)

Sono state fatte inoltre le seguenti considerazioni:

- 1) Va inserita in classe IV per punteggi e criteri della DGRV l'area su Via Europa (forte presenza di attività, traffico e densità);
- 2) Cave: Attività estrattive da inserire in classe V .
- 3) Area inserite nel PRG come D1/C sono state inserite nella classe V.

FASCE DI TRANSIZIONE:

Sono fasce da inserire tra zone acustico con differenza decibel superiore a 5 (nel nostro caso tra Classe III /Classe V).

Viene definita l'ampiezza in mt. 50.00, in cartografia è evidenziata la posizione della fascia, a cavallo o esterna all'area.

VIABILITA' (D.G.R. 4313/1993 punto 5)

Il D.P.C.M. 1.03.1991 non classifica la rete viaria in una classe precisa, ma individua la viabilità come elemento che definisce la zona.

Secondo le disposizione della D.G.R. 4313/1993, si sono prese le seguenti strade:

a) “ Vecchia “ Gasparona; **b)** “Nuova” Gasparona e arteria di collegamento (Via delle Monache e **bretella di collegamento tra la zona industriale e Via delle Monache**); **c)** Via Granezza, Via Togarelli , Via Cà Fusa; **d)** Via Quartieri, Via S. Maria, Via S. Giuseppe, Via Roma, Via S. Giorgio, Via Veneto, Via Belmonte.

E' stata considerata la distanza minima di protezione del nastro stradale (“Nuova” Gasparona: 30.00 mt. “Vecchia” Gasparona: 20.00 mt., Via delle Monache e **bretella di collegamento**: mt. 20.00; Via Quartieri,

Togarelli e Cà Fusa: mt. 20.00, viabilità interna centro abitato: mt. 7.50) e si è inserita, secondo le indicazioni del punto 5 della D.G.R. 4313/1993, in classe IV.

L'autostrada, (comunque defilata rispetto al centro di Sarcedo), con fascia di tutela di m. 60.00, è inserita in classe IV.

Per quanto riguarda la viabilità rimanente sono da considerarsi inserite nelle aree confinanti.

FERROVIA (D.P.R. 18.11.1998)

INFERIORE A 200 K/H-

Il decreto stabilisce le norme per il contenimento dell'inquinamento da rumore nelle strutture sia da realizzare che già realizzate.

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate le fasce territoriali di pertinenza della struttura ferroviaria, specificatamente:

FASCIA "A"	100 mt. di larghezza dalla mezzera;
FASCIA "B"	250 mt. di larghezza a partire del limite esterno della fascia "A"

I limiti acustici sono definiti dallo stesso D.P.R..

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

(Legge quadro 447/1995 articolo 7)

Il piano di risanamento acustico comunale è il cardine del processo di conoscenza/trasformazione del territorio, verso un miglioramento concreto della qualità della vita nei centri urbani, connesso alla diminuzione della rumorosità ambientale.

Nei casi in cui avvenga il superamento dei valori di attenzione (vedi definizione) e nell'ipotesi di cui all'art. 4 primo comma lettera a) della L.S. 447/95, il Comune deve provvedere ad adottare un piano di risanamento acustico entro 12 (dodici) mesi secondo i seguenti criteri :

- Individuazione tipologia ed entità dei rumori (incluse le sorgenti mobili nelle zone da risanare);
- Individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- Individuazione delle priorità, modalità e tempi di risanamento;
- Stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute;

Gli obiettivi da perseguire sono:

- Riduzione del rumore alla sorgente (macchine, motori, pneumatici e manto stradale), limitando le velocità, il volume del traffico e l'uso di strumenti e macchinari

- Ostacolare la trasmissione sonora fra ponendo barriere fra la sorgente e la popolazione colpita (attraverso barriere anti/rumore, asfalti fonoassorbenti etc.)
- Riduzione del rumore nei punti di ricezione attraverso l'insonorizzazione degli edifici.

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI:

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 10 L.S.- 447/95)

La legge prevede sanzioni amministrative :

- per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità;
- per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione e di immissione;
- per la violazione del regolamento di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, Regioni, Province e Comuni.

CONTROLLI E RILASCIO NULLA OSTA ACUSTICO

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- dalla disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

(art. 6 comma 1 L.S. 447/19959)

La Legge quadro sull'inquinamento acustico, prevede che i Comuni rilascino Autorizzazione , anche in deroga ai limiti di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Per attività temporanea si intende l'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o è legata ad ubicazioni variabili.

Rientrano in questa disciplina:

- i cantieri;
- i lavori con macchinari rumorosi;
- impiego di macchine per giardinaggio con motore a scoppio;
- attività sportive e ricreative quali il motocross, go-kart e tiro al volo;
- circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o manifestazioni analoghe.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali a cui provvede il 1° comma dell'art 659 del c.p.

ATTIVITA' TEMPORANEE:

- cantieri edili – stradali ed assimilabili: In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi, al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio , dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici quali acquedotto etc..

l'accensione di fuochi d'artificio: sono vietati in tutto il territorio comunale. Deroghe sono ammesse su Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni particolari.

- L'uso di macchine da giardino a scoppio : è consentito tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.00. le macchine devono essere conformi alla marcatura CEE.

- Manifestazioni in luogo pubblico: Sono da considerarsi di carattere temporaneo le attività esercitate presso pubblici esercizi (piano bar, serate musicali etc), nonché le emissioni derivanti da circhi, teatri tenda e analoghe strutture, se le stesse non superano le 60 (sessanta) giornate anno. La localizzazione verrà valutata di caso in caso ed il funzionamento delle sorgenti sonore oltre i limiti è consentito esclusivamente dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 24.00. Comunque la soglia massima non può superare i 70dBA, salvo diversa e puntuale disposizione comunale

Tali disposizioni possono essere modificate con il rilascio di autorizzazione Comunale su esplicita richiesta del soggetto interessato che dovrà produrre una documentazione sufficiente ad individuare :

1. tipo di attività;
2. sorgenti sonore,
3. posizione delle sorgenti;
4. orario;
5. numero delle manifestazioni;

e quant'altro risultasse necessario per motivare una eventuale deroga .

L'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni indicate al punto Sanzioni amministrative delle presenti N.T.A..

Nel caso di utilizzo , fuori orario, della macchina da giardino, va comunque applicata la sanzione minima e solo nel caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni contenute nelle norme.